

# **LOTTO C**

## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA**

### **POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

### **K A S K O E GARANZIE AGGIUNTIVE**

**MISSIONI O ADEMPIMENTI DI SERVIZIO  
DIPENDENTI, COMPONENTI CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE, REVISORI DEI CONTI,  
DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE**

**La normativa, qui di seguito dattiloscritta,  
annulla e sostituisce integralmente tutte le  
condizioni riportate a stampa che, pertanto, si  
devono intendere abrogate e prive di effetto ad  
eccezione eventualmente per la presa d'atto del  
premio e della ripartizione del rischio.**

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per ASSICURATO	la persona fisica o giuridica nel cui interesse é stipulato il contratto;
per CONTRAENTE	La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia in seguito indicata in <b>CCIAA di Brescia</b> – che stipula per se ed in nome e per conto dell’Azienda Speciale ProBrixia Via Einaudi n. 23 25121 Brescia P.I. 80013870177 che stipula l'assicurazione;
per BROKER	La <i>Aon S.p.A.</i> quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
per GARANZIA	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione;
per INDENNIZZO	La somma che la Società eroga all'Assicurato in caso di sinistro;
per ACCESSORIO	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;
per OPTIONAL	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
per VALORE DEL VEICOLO AL MOMENTO DEL SINISTRO	La somma dei seguenti importi: ⓈⓈ il valore attribuito al veicolo da "Eurotax Giallo" o in mancanza da "Quattroruote" o altra rivista specializzata; ⓈⓈ il costo di riacquisto degli accessori ed optional esistenti, ridotto della stessa percentuale di svalutazione applicata al veicolo nel punto a) precedente;
per POLIZZA	Il documento che prova il contratto di assicurazione;
per PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte;
per RISCHIO	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso;
per SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale é prestata la garanzia assicurativa;
per SOCIETA'	..... e le Coassicuratrici;

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti, sia parziali che totali, subiti dai veicoli, compresi accessori ed optional, utilizzati, in occasione di missioni o per adempimento di servizio per conto del Contraente stesso, dalle seguenti persone:

- a) personale dipendente e/o altre persone autorizzate dalla CCIAA di Brescia;
- b) componenti del Consiglio di Amministrazione, Revisori dei Conti, Segretario Generale della CCIAA di Brescia

Si intendono esclusi i veicoli di proprietà del Contraente.

La garanzia è operante in conseguenza di:

- a) collisione con altri veicoli, persone od animali;
- b) urto contro qualsiasi ostacolo;
- c) ribaltamento;
- d) uscita di strada.

Relativamente ai suddetti punti a), b), c) e d):

L'Assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite;

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione e custodia del veicolo;
- derivanti da uso improprio del veicolo;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.

### **ART. 2 - Garanzie aggiuntive**

Le garanzie di polizza sono estese ai danni derivanti da:

#### f) Incendio

Incendio, fulmine, scoppio od esplosione, caduta di meteoriti e relative scorie, aeromobili, veicoli spaziali e/o orbitanti, loro parti e/o cose da essi trasportate.

La garanzia è estesa ai guasti arrecati al veicolo allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

#### g) Furto

Furto tentato o consumato, rapina, estorsione.

La garanzia prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza di - furto, rapina, estorsione - e per il suo possesso od uso abusivo a seguito di tali reati.

h) Eventi sociopolitici

Tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi.

i) Eventi naturali

Allagamento, alluvione, inondazione, uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, caduta di oggetti, caduta di sassi, caduta di ponti e viadotti, caduta di alberi o rami, cedimento e smottamento del terreno, frana, valanga, slavina, terremoto, eruzione vulcanica, grandine, neve.

l) Rottura Cristalli

Rottura accidentale del parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature.

Le rigature, scheggiature, screpolature sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.

La garanzia prestata con il limite di risarcimento per sinistro e per veicolo di € 1.000,00.

La Società inoltre, a seguito di un evento indennizzabile della presente polizza, presta le seguenti garanzie:

m) Tassa automobilistica

In caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato la Società si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

n) Spese di immatricolazione

In caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato la Società rimborsa le spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo o le spese di immatricolazione di un veicolo che sostituisca quello assicurato, con il limite di € 250,00.

o) Spese di parcheggio, custodia e traino

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione.

p) Autovettura in sostituzione

La Società rimborsa fino alla concorrenza di € 100,00 al giorno, per un massimo di 30 giorni, le spese sostenute dall'assicurato per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata resa indisponibile a seguito di sinistro indennizzabile.

### **ART. 3 - Colpa grave**

La Società risponde dei danni subiti dai veicoli assicurati a seguito dei rischi previsti dalla seguente polizza anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o del conducente.

### **ART. 4 - Esclusioni**

Si intendono esclusi dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- causati dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

## **ART. 5 - Delimitazione dell'Assicurazione**

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di **€ 25.000,00** (che si deve intendere quale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto) per i veicoli di cui all'art. 11 lett a) e fino alla concorrenza massima di **€ 40.000,00** per i veicoli di cui all'art. 11 lett. b), fermo restando che l'importo dell'indennizzo calcolato sulla base di quanto previsto all'art.10 non potrà essere superiore in ogni caso al valore del veicolo al momento del sinistro.

## **ART. 6 - Validità dell'assicurazione**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che l'uso del veicolo al momento del sinistro era in nome e per conto del Contraente stesso;
- la data e luogo della trasferta;
- le generalità del dipendente, o altra persona prevista nell'art.1;
- i dati necessari per l'individuazione del veicolo sinistrato.

## **ART. 7 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Finlandia, Norvegia, Svezia e Cecoslovacchia e per tutti gli Stati previsti dalla Carta Verde.

## **ART. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

## **ART. 9 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione**

Oltre che a mezzo di raccomandata o raccomandata a mano, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telefax, posta certificata (pec) o altro documento con data certa. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **ART. 10 - Determinazione dell'ammontare dei danni - Franchigia**

L'ammontare del danno è così determinato:

- in caso di danno parziale è pari alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte senza tenere conto del degrado d'uso;
- in caso di danno totale è pari al valore del veicolo al momento del sinistro dedotto il valore di recupero. Viene definito "danno totale", il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.  
Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell'autoveicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico, nonché di eventuali accessori od optional

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Dall'ammontare del danno così determinato la Società provvederà a liquidare l'importo del danno senza applicazione di alcuna franchigia.

#### **ART. 11 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 90 giorni dalla trasmissione della denuncia.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in Euro.

#### **ART. 12 - Obbligo di salvataggio e di conservazione**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'Art.1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

#### **ART. 13 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona Fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, se dovute a dolo, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.1892 e 1893 C.C.)

#### **ART. 14 - Pagamento del premio, decorrenza e periodo dell'assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., **entro 60 giorni** dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

Le eventuali appendici di variazione che comportano un incasso di premio, dovranno essere pagate dal Contraente entro sessanta giorni dalla data di ricezione del documento, ritenuto corretto.

Resta pattuito che la copertura assicurativa risulterà pienamente efficace sin dalle ore 24 della data indicata nella predetta appendice, anche in assenza del versamento del relativo premio.

## **OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE n°136/2010**

L'assicuratore aggiudicatario si impegna, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andrà eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora l'assicuratore:

esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

non riporti negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito dal CIPE;

nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovesse avere notizia che un suo subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), nell'espletamento dell'appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.,

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento all'assicuratore e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'assicuratore e /o dei subcontraenti della filiera.

Qualora l'Assicuratore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante;

### **ART.15 - Determinazione del premio e sua regolazione**

Il premio annuo lordo è conteggiato in base al costo finito (inclusa imposta) sotto indicato e viene anticipato in via provvisoria.

**Chilometri annui preventivati: n. 15.000**

**Premio annuo lordo anticipato = € .....,00**

di cui il 80% rappresenta il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società

**Premio lordo per ciascun chilometro = € .....**

In relazione a quanto precede, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società il numero totale dei chilometri annui percorsi dai veicoli assicurati.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi

obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **ART. 16 - Durata dell'assicurazione**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del **31/03/2018** scadenza alle ore 24.00 del **31/03/2022** e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 31/03/2018 al 31/03/2019 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 31/03/2018, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Si conviene che nell' ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o comunque alla scadenza della polizza, è in ogni caso facoltà della Contraente, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta

La Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973, la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante tutto il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18-01-2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art.3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

#### **ART. 17 - Competenza territoriale**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto é esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede legale il Contraente.



### **ART. 18 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **ART. 19 - Diritto di surrogazione**

La Società conserva il diritto di surrogazione ex Art.1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti degli assicurati debitamente autorizzati alla guida dei veicoli e dei trasportati.

### **ART. 20 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

### **ART. 21 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere dal contratto, tramite raccomandata o telex, con preavviso di quattro mesi. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Assicurato può recedere dal contratto, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

### **ART. 22 - Clausola broker**

Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato fatta eccezione per l'eventuale esercizio di disdetta/recesso che dovranno essere eseguite tra le parti contraenti ed in copia al Broker.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss.mm.ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

### **ART. 23 - Coassicurazione e Delega**

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

.....

.....

Ai fini degli Artt.1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Art. 08	Modalità per la denuncia dei sinistri
Art. 10	Determinazione dell'ammontare dei danni - Franchigia
Art. 11	Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo
Art. 12	Obbligo di salvataggio e di conservazione
Art. 16	Durata dell'assicurazione
Art. 17	Competenza territoriale (foro competente)
Art. 21	Recesso in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

.....

.....

**LOTTO C**  
**POLIZZA KASKO E GARANZIE AGGIUNTIVE**  
**OFFERTA ECONOMICA**

IL SOTTOSCRITTO: \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

NELLA SUA QUALITA' DI \_\_\_\_\_

DELLA SOCIETA' ASSICURATRICE: (denominazione) \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE: via \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ CITTA' \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTITA I.V.A

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

preso atto del bando, della nota esplicativa del bando/disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico **KASKO E GARANZIE AGGIUNTIVE**, della procedura negoziata per l'affidamento della copertura assicurativa dei rischi della **C.C.I.A.A. di BRESCIA** per il periodo dalle ore 24 del **31.03.2018** alle ore 24,00 del **31.03.2022** dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che il servizio comporta e della loro invariabilità dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del .....%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- |                  |             |   |                 |
|------------------|-------------|---|-----------------|
| 1. Società ..... | quota ..... | % | Delegataria     |
| 2. Società ..... | quota ..... | % | Coassicuratrice |
| 3. Società ..... | quota ..... | % | .....           |
| 4. Etc....       |             |   |                 |

## OFFRE

il seguente premio relativo alla polizza KASKO E GARANZIE AGGIUNTIVE. Base d'asta insuperabile, pena esclusione dalla gara, € 2.000,00 annui lordi (comprensivi di imposte):

**Premio**      netto € \_\_\_\_\_      lordo € \_\_\_\_\_  
**annuale:**    escluse imposte del 13,5%)  
                  in lettere \_\_\_\_\_      in lettere \_\_\_\_\_

Il premio annuo lordo è così determinato:

Chilometri annui preventivati **15.000** X .....€/km. =      €.....

**TOTALE PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO**

per il periodo dal 31-03-2018 al 31-03-2019 -      €.....

### e dichiara di impegnarsi a

- mantenere invariato il prezzo offerto per tutto il periodo contrattuale;
- mantenere la validità dell'offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte.

### TIMBRO E FIRMA/E

*Il legale rappresentante dell'impresa singola  
o della delegataria in coassicurazione o della  
mandataria in R.t.i.*

\_\_\_\_\_

*Il legale rappresentante della coassicuratrice  
in coassicurazione o della mandante in R.t.i.*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## LOTTO C) POLIZZA KASKO E GARANZIE AGGIUNTIVE OFFERTA TECNICA

IL SOTTOSCRITTO: \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

NELLA SUA QUALITA' DI \_\_\_\_\_

DELLA SOCIETA' ASSICURATRICE: (denominazione) \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE: via \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ CITTA' \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTITA I.V.A

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DICHIARA

Di accettare integralmente il Capitolato Tecnico KASKO E GARANZIE AGGIUNTIVE di gara per il quale intende presentare offerta;

OVVERO

Di accettare integralmente il Capitolato Tecnico KASKO E GARANZIE AGGIUNTIVE di gara per il quale intende presentare offerta, fatto salvo le **varianti** di seguito specificate

Si propongono le seguenti **varianti quantitative**

<b>ELEVAZIONE MASSIMALE ASSICURATO ( art.5 )</b>	
<b>DA € 25.000,00 a € 30.000,00</b> per i veicoli di cui all'art. 11 lett. a) – fermo	Punti

massimale per veicoli di cui all'art. 11 lett. b)	15
<b>DA € 25.000,00 a € 30.000,00</b> per i veicoli di cui all'art. 11 lett. a) e <b>DA € 40.000,00 a € 45.000,00</b> per i veicoli di cui all'art. 11 lett. b)	30
<b>ELEVAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO CRISTALLI (art.2 lett. l)</b>	
	Punti
<b>DA € 1.000,00 A € 1.500,00</b>	10
<b>DA € 1.000,00 A € 2.000,00</b>	15
<b>ELEVAZIONE DEL LIMITE AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (art.2 lett. p)</b>	
	Punti
<b>da € 100,00 ad € 150,00</b>	3
<b>da € 100,00 ad € 200,00</b>	5
<b>ELEVAZIONE DEL LIMITE SPESE DI IMMATRICOLAZIONE (art.2 lett. n)</b>	
	Punti
<b>da € 250,00 ad € 500,00</b>	5
<b>ESTENSIONE DEL VALORE DI LISTINO PER DANNI TOTALI (art.10)</b>	
	Punti
Da 12 mesi a 18 mesi	10
Da 12 mesi a 24 mesi	15

#### TIMBRO E FIRMA/E

*Il legale rappresentante dell'impresa singola o della delegataria in coassicurazione o della mandataria in R.t.i.*

*Il legale rappresentante della coassicuratrice in coassicurazione o della mandante in R.t.i.*

Il Dirigente  
dell'Area Amministrativa  
*(Dr. Massimo Ziletti)*